
Proposta di modifica n. 1.28 al DDL n. 3074[Versione per la stampa](#)
[Mostra rif. normativi](#)**1.28****BERSELLI**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-*bis*. – Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».